

TI_GERICHTE 12.1998.222 vom 22. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.222

FR: TI_GERICHTE 12.1998.222 du 22 février 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.222 del 22 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

CPC formulata dal convenuto unitamente alle osservazioni all'appello già solo per il motivo che dopo la presentazione delle osservazioni all'appello non vi è più alcun atto processuale da compiere dal patrocinatore dell'attore per la garanzia del cui dispendio la cauzione potrebbe essere preventivamente imposta (II CCA

E. 5

Sulla base di questa impostazione dell'eccezione di prescrizione, l'attenzione delle parti e del Pretore si è focalizzata sulla questione a sapere se la prescrizione annuale ex art. 60 CO della pretesa risarcitoria nei confronti del _____ dovesse decorrere dal 24 aprile 1980, momento in cui la banca comunicò al rappresentante dei correntisti l'ammontare degli importi trattenuti e in cui il saldo in loro favore fu prontamente prelevato, o piuttosto -come sostenuto e diffusamente motivato dall'attore ancora con l'appello- dal 6 maggio 1980, momento essi presero conoscenza della comunicazione della banca dell'avvenuto prelevamento dai conti degli importi destinati al pagamento dei pubblici tributi.

E. 6

Questa impostazione -e di conseguenza anche il giudizio pretorile- è erronea per due ordini di motivi.

E. 6.1

In primo luogo la disputa circa la natura contrattuale o extracontrattuale della pretesa dei mandanti del convenuto nei confronti del _____ è stata inequivocabilmente risolta dal Tribunale federale, in fattispecie del tutto analoga e quindi vincolante anche per la presente causa, nel senso della natura contrattuale di tale pretesa (doc. 2/11: ICCTF 13 marzo 1984 in re _____, consid. 5, pag. 22 e segg.), dal che discendono l'applicabilità a tale pretesa del termine ordinario di 10 anni di cui all'art. 127 CO, e la totale irrilevanza della disputa circa i termini del 24 aprile o del 6 maggio 1980, non potendosi comunque ammettere che il convenuto avrebbe lasciato compiere un termine annuale di prescrizione in realtà inesistente.

E. 6.2

In secondo luogo, va rammentato che la prescrizione non inizia a decorrere prima che il danno si sia manifestato completamente (DTF 92 II 4, consid 3, per cui il danno deve essere "abgeschlossen") e pertanto, a maggior ragione, essa non può avere iniziato a

decorrere prima che l'asserito danno si sia verificato. Ora, facendo per un attimo astrazione dalle affermazioni dell'attore secondo cui il preteso danno sarebbe correlato a presunte mancanze del convenuto nella salvaguardia dei termini di prescrizione, la concreta disamina della pretesa vantata in causa rivela che il danno è in realtà costituito dalla differenza tra i fr. 4'000'000.-- che il _____ ha risarcito a seguito dell'accordo transattivo del 23 marzo 1990 (doc. T) e il maggiore importo di fr. 10'930'000.--, che corrisponde -a mente dell'attore- alla situazione che avrebbero raggiunto i conti colpiti dal blocco e dall'addebito dell'imposta preventiva e dell'interesse negativo qualora gli stessi durante gli anni fossero stati gestiti ed investiti correttamente (cfr. replica, pag. 57 e segg.). Stante siffatta nozione del danno, è del tutto evidente che lo stesso -e con lui la pretesa violazione contrattuale del convenuto- si è verificato al più presto al momento dell'accettazione della transazione con il _____, ossia solo il 23 marzo 1990, con il che -anche prescindendo dagli atti interruttivi compiuti- è evidente che il termine ordinario di prescrizione non risulta essersi compiuto a tutt'oggi. Ne consegue, per questi motivi, la reiezione dell'eccezione del convenuto.

E. 7

Il Pretore ha ommesso la disamina dell'eccezione di falso, ritenendolo un atto superfluo visto l'accoglimento di quella di prescrizione (consid. 2, pag. 7). In realtà tale eccezione era stata abbandonata dall'eccipiente, che non ne ha postulato la decisione con le proprie conclusioni e che ribadisce in forma esplicita la propria desistenza con le osservazioni all'appello (premessa 3, pag. 3), sicché, a ben vedere, non vi è in realtà omissione alcuna nel giudizio impugnato che occorra sanare in questa sede in conseguenza dell'effetto devolutivo del gravame (II CCA 30 marzo 1998 in re S./S. e llcc, 18 marzo 1996 in re T./M.). Ne discende, ai sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame e la reiezione dell'istanza di cauzione. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che deve comunque essere ridotto l'importo delle ripetibili attribuito dal Pretore, commisurandolo al solo dispendio necessario alla trattazione della questione della prescrizione e della legittimazione attiva, non avendo più la decisione su queste eccezioni l'effetto di mettere fine alla lite. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 ottobre 1998 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 23 settembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. Invariato. 2. L'eccezione di prescrizione è respinta. 3. La tassa di giustizia di complessivi fr. 25'000.-- e le spese, da anticipare dall'attore, sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 30'000.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 19'950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 20'000.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 20'000.-- per ripetibili d'appello. III. L'istanza di cauzione 24 novembre 1998 dell'avv. _____ è respinta. IV. Le spese della procedura di cauzione, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'000.-- sono a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 2'000.-- per ripetibili. V. Intimazione: - _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.